



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 24 gennaio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 2/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di San Pietro Viminario (PD) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2021
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	87.396,36
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	87.396,36
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	86.142,37
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	116.556,50
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	116.556,50
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	116.556,50
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	203.952,86
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	203.952,86
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	202.698,87

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa	447.959,81
Residui attivi	1.509.499,85
Residui passivi	624.295,82
FPV	597.692,72
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	735.471,12
Totale accantonamenti	206.543,99
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>33.150,00</i>
Totale parte vincolata	229.755,28
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021	299.171,85

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti - (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni - (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	109.638,90	52.327,66	47,73%
Tit.1 competenza	1.056.290,11	997.814,80	94,46%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	313.980,93	22.962,00	7,31%
Tit.3 competenza	126.726,20	126.003,80	99,43%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa finale	447.959,81
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	0,00
Tempestività dei pagamenti	-20,13 giorni

INDEBITAMENTO

	RENDICONTO 2021
Debito complessivo a fine esercizio	1.347.819,34

1. Con riferimento all'esercizio 2016, il Comune di San Pietro Viminario era stato destinatario della deliberazione n. 355/2019/PRSE.
2. Il controllo in merito alla suddetta situazione finanziaria del Comune ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. 12358 del 14/12/2023), riscontrato dall'Ente con nota acquisita al prot. n. 12579 del 29/12/2023.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di

relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, delibere n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel decreto legislativo n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di San Pietro Viminario (PD) si rilevano i seguenti profili di criticità:

1. Adempimenti obblighi di trasparenza

Da una verifica effettuata sul sito istituzionale del Comune, è emerso che, nella sezione "Amministrazione trasparente", è stata pubblicata la delibera di approvazione del rendiconto 2021 (delibera cc n. 14 del 16/6/2022) priva dei relativi allegati, come previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013. E' altresì emerso che non è stato pubblicato il Piano degli indicatori e risultati di bilancio, ai sensi del medesimo art. 29, comma 2 (risultano, infatti, pubblicati soltanto i Piani degli indicatori dei bilanci di previsione).

A seguito della richiesta formulata dalla Sezione di provvedere con sollecitudine all'adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 33/2013, il Comune di San Pietro Viminario ha provveduto ad adempiere agli obblighi previsti dalla soprarichiamata normativa sulla trasparenza.

2. Tardiva approvazione rendiconto esercizio 2021

In sede istruttoria è stata rilevata la tardiva approvazione del rendiconto 2021, avvenuta il 16 giugno 2022, in violazione del termine perentorio del 30 aprile previsto dall'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A giustificazione di tale ritardo, l'Ente ha evidenziato quanto segue: *“Il rendiconto 2021 è stato approvato in Consiglio Comunale il 16/06/2022 mentre la relazione al rendiconto di cui al D. Lgs. n. 267/2000 art. 151 c. 6 e la proposta di rendiconto finanziario con i relativi allegati sono stati approvati in Giunta Comunale il 04/05/2022 con deliberazione n. 29. Il ritardo nella predisposizione degli atti è dovuto a varie cause, quali il protrarsi delle operazioni di riaccertamento dei residui, la pluralità di adempimenti in capo agli uffici finanziari e alla cronica carenza di personale in enti di piccole dimensioni come questo, stante che la capacità assunzionale è limitata ma le scadenze sono pressoché le stesse di enti di dimensioni più grandi e con dotazione organica maggiore.*

Si sta in ogni caso provvedendo alla riorganizzazione gli uffici e dei carichi di lavoro progressivamente e al meglio delle possibilità concesse dalla normativa vigente in termini di limiti della spesa del personale, in modo da riuscire a rispettare i termini perentori per l'approvazione di bilanci e rendiconti. Il rendiconto 2022 è stato approvato in Consiglio comunale il 23/05/2023 e in Giunta Comunale il 28/04/2023.

Mentre il Bilancio 2024-2026 è stato approvato in Consiglio Comunale il 22/12/2023. Si assicura l'approvazione del Rendiconto 2023 entro il termine perentorio del 30 aprile prossimo”.

3. Risultati della Gestione Finanziaria

In sede istruttoria sono state riscontrate delle incongruenze fra alcuni dati inseriti nella banca dati BDAP, nel questionario sul rendiconto 2021 e nella relazione del revisore sul medesimo rendiconto 2021 (si tratta, nello specifico: delle voci “O3) Equilibrio complessivo di parte corrente” e della voce “W3) Equilibrio complessivo” indicate nelle schede degli equilibri di bilancio; degli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; del valore del Fondo cassa al 31/12/2021).

Alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Sezione, l'Ente dichiarava la correttezza dei dati riportati nella banca dati BDAP confermando gli errori di inserimento dei dati nella relazione dell'organo di revisione e/o nel questionario.

La Sezione, in merito alle incongruenze riscontrate, richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione da parte dell'ente/organo di revisione del questionario e degli altri documenti ufficiali (quale la relazione dell'organo di revisione), dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

4. Accantonamenti del risultato di amministrazione 2021

In sede istruttoria sono emersi degli aspetti per ciascuno dei fondi di seguito indicati, per cui è stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti.

- *Fondo crediti di dubbia esigibilità*

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, al 31/12/2021, risulta pari a euro 33.150,00, corrispondente all'8,13% dei residui attivi afferenti ai titoli 1 e 3 ed al 2,196% dei residui attivi finali. Preso atto che, nella relazione sul rendiconto 2021, il revisore ha rilevato di avere verificato la corretta quantificazione del suddetto fondo e che sono state comprese tutte le entrate di dubbia esigibilità, in sede istruttoria è stato chiesto di fornire sintetica dimostrazione del calcolo effettuato per la determinazione dell'accantonamento, in coerenza con le disposizioni di cui al punto 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e di attestarne la congruità.

Alla suddetta richiesta formulata dalla Sezione, quindi, l'Ente ha evidenziato che *“Il Fondo è stato calcolato nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, accertando per l'intero importo del credito anche le entrate di difficile e dubbia esazione per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ma accantonandone una percentuale al FCDE. Il FCDE accantonato in fase di rendiconto 2021 è stato calcolato con le stesse medie del bilancio di previsione 2021. I crediti ritenuti di dubbia e difficile esazione sono: il recupero evasione imposta ICI IMU, le sanzioni amministrative, i fitti di fabbricati, gli oneri di urbanizzazione. Una volta individuate le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è stato calcolato, per ciascuna entrata la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti in competenza degli ultimi 5 esercizi approvati ed è stato individuato l'accantonamento minimo come differenza tra 100 e la media della percentuale di riscossione. Poi è stato accantonato il 100% dell'accantonamento minimo così calcolato. Si ritiene che tale accantonamento possa essere attestato congruo per lo scopo per il quale viene utilizzato”*.

Preso atto di quanto affermato dall'Ente e considerato che l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere determinato in misura tale da garantire un'adeguata copertura dei residui attivi (connotati da un insito grado di rischio nella riscossione) provenienti sia dalla gestione dei residui che dalla gestione della competenza, la Sezione raccomanda all'Ente la corretta applicazione del principio contabile di cui all'All. 4/2 - esempio n. 5 - al decreto legislativo n. 118/2011.

- *Fondo contenzioso*

L'Ente ha accantonato un fondo pari a euro 162.990,00; trattasi di Fondo rischi e contenzioso relativo a *“potenziali passività per crediti dal Bacino Padova Sud”*, come indicato nel questionario al rendiconto 2021. Alla richiesta della Sezione di fornire chiarimenti al riguardo nonché di confermare la congruità del fondo contenzioso ed il rispetto dei criteri di cui al punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria, il Comune di San Pietro Viminario ha precisato che *“L’importo di euro 162.990,00 accantonati al Fondo contenzioso si riferisce a crediti che l’Ente vantava nei confronti dell’Ente gestore del Servizio Igiene Urbana per accertamenti dal 2013 al 2017 inerenti il rimborso da parte del soggetto gestore dei costi relativi a servizi svolti direttamente dal Comune con proprio personale, come riportato nei Pef predisposti dal Consorzio Padova Sud e approvati in CC. Successivamente, una volta aperta la procedura fallimentare della ditta Padova tre srl, l’Ente si è insinuato al passivo per gli importi ad esso dovuti ed ha iscritto la somma di euro 162.990,00 nel Fondo contenzioso.*

Si conferma la congruità del Fondo iscritto nel rendiconto 2021 in quanto corrispondente al 100% dei crediti vantati ed il rispetto dei criteri di cui al punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in quanto non vi è un giudizio in corso”.

- *Fondo indennità di fine mandato e Fondo accantonamento per aumenti contrattuali del personale dipendente*

Con riferimento al Fondo indennità di fine mandato, dall’esame dello schema allegato a1) contenuto in BDAP non risultano effettuati accantonamenti a valere su tale fondo; tuttavia nella relazione sul rendiconto 2021 del revisore, tale fondo è stato indicato pari a euro 4.532,88.

Per quanto concerne, invece, il Fondo accantonamento per aumenti contrattuali del personale dipendente, dai documenti contabili disponibili, esso risulta pari a euro 10.403,99; tuttavia nel questionario sul rendiconto 2021, il revisore ha attestato che l’Ente non ha provveduto ad iscrivere l’accantonamento per rinnovi contrattuali.

Alla richiesta di chiarimenti sul punto, l’Ente ha precisato che *“Nell’allegato a1) è stato inserito l’accantonamento per indennità di fine mandato tra la voce “altri accantonamenti” arretrati contrattuali dei dipendenti, anziché alla voce Indennità fine mandato del sindaco, nell’importo di euro 10.403,99. L’importo indicato nella relazione del Revisore a pagina 10 è dovuto ad un errore di trascrizione dell’importo”.* Il Comune precisa, inoltre, che *“L’Ente non ha provveduto ad accantonare somme per il rinnovo contrattuale del personale dipendente, come attestato dal revisore”.* Si attesta, quindi, che, alla data del 31/12/2021, al Fondo indennità di fine mandato è stata accantonata una somma pari a euro 10.403,99 mentre al Fondo accantonamento per aumenti contrattuali del personale dipendente non è stato effettuato alcun accantonamento.

Il Collegio prende atto dell’errore nella compilazione del prospetto di cui all’allegato a1) *Elenco risorse accantonate* e nella relazione dell’organo di revisione, e richiama per il futuro l’Ente a porre la massima attenzione nella puntuale e corretta predisposizione dei documenti di bilancio.

5. Gestione di cassa – cassa vincolata

E’ stata rilevata l’assenza di cassa vincolata al 31/12/2021. Alla richiesta formulata dalla Sezione di fornire chiarimenti in merito, l’Ente ha evidenziato che: *“...Non sono stati fatti iscrivere vincoli alla cassa presso la Tesoreria Comunale. Si confermano i vincoli indicati nell’allegato a2) pari a euro 229.755,28”.*

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, rammenta che la gestione della cassa vincolata è disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), TUEL e deve avvenire nel rispetto dei principi contabili 10.1 e segg., di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

In merito va anche richiamato quanto indicato al punto 10.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011) nella parte in cui evidenzia che *"Nel corso dell'esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l'ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato"*.

6. Gestione dei residui

Sulla base degli schemi presenti nella banca dati BDAP e del questionario sul rendiconto 2021, sono emerse le seguenti criticità:

- incremento dei residui, sia attivi che passivi; in generale la massa creditoria è passata da euro 1.079.053,28 all'1/1/2021 a euro 1.509.499,85 al 31/12/2021 (+39,89%), mentre quella debitoria è passata da euro 475.744,9 all'1/1/2021 a euro 624.295,82 al 31/12/2021 (+31,22%);
- basse percentuali di riscossione dei residui attivi: in particolare si osserva che le percentuali delle riscossioni in conto residui delle entrate afferenti al titolo 1 e 3, risultano pari rispettivamente al 47,73% e 7,31%;
- consistente ammontare di residui attivi conservati per oltre tre anni (ante 2019), pari a euro 603.431,23, corrispondente al 39,98% dei residui attivi totali, potenziale indice di una inefficienza dell'Ente nella riscossione dei propri crediti, che rischiano di divenire inesigibili;
- insussistenze di residui attivi per euro 102.717,00 e di residui passivi per euro 40.496,00, riferiti alla gestione corrente non vincolata.

Alla richiesta di fornire dettagliati chiarimenti su quanto sopra esposto, il Comune di San Pietro Viminario ha evidenziato quanto segue: *"Nel corso dell'esercizio 2021 l'ente ha registrato un incremento dei residui, sia attivi che passivi, a causa della difficoltà a gestire tutte le scadenze degli uffici con il personale in servizio. Per cui nel corso dell'esercizio 2021, in pieno periodo di emergenza Covid, sono state gestite le attività urgenti e indispensabili ma l'ufficio non ha potuto dare i dovuti input agli altri settori, pure in difficoltà, affinché ciascuno si attivasse per la tempestiva riscossione dei residui.*

Si assicura che la massima attenzione alle criticità rilevate è tutt'ora già in corso e proseguirà nel corso dei prossimi mesi e si ringrazia per la collaborazione nell'evidenziare i punti su cui prestare maggiore attenzione.

Circa le insussistenze dei residui attivi per euro 102.717,00 la maggior parte (euro 64.667,44) sono di provenienza del capitolo di Recupero imposta ICI IMU, in quanto erano state erroneamente iscritte somme maggiori nel 2019 e nel 2020 presumendo che il maggior introito riscontrato nell'anno 2018 a seguito di un contenzioso con due società di leasing (Dolomiti energia trading Spa e Ing Bank) proseguisse anche negli esercizi

successivi, mentre negli anni successivi le somme erano state regolarmente versate e incassate negli introiti dell'IMU Ordinaria. Per quanto riguarda i residui passivi per euro 40.496,00, la parte maggiore pari a euro 25.182,00 proviene dall'eliminazione di residui accantonati al Fondo produttività, in quanto verificato che al personale era già stato correttamente pagato ma nella fase di creazione dei mandati di pagamento negli anni 2018, 2019, 2020 gli importi dovuti per progressioni orizzontali in corso erano confluiti nei capitoli dei singoli centri di costo degli stipendi anziché nel capitolo denominato Fondo produttività”.

La Sezione rammenta al riguardo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, secondo cui *“al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento [...] Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. [...] Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.*

Il riaccertamento ordinario dei residui costituisce dunque un'operazione che deve essere circondata da particolari cautele, in cui il criterio-guida deve rinvenirsi nella necessità di conservare tra i residui attivi o passivi le posizioni costituenti crediti o debiti civilistici per l'ente locale, eliminando i residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; la Sezione pertanto richiama i singoli responsabili delle relative entrate ad effettuare con la massima attenzione e diligenza il riaccertamento ordinario dei residui.

7. Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si osserva quanto segue:

- *recupero evasione IMU/TASI*: accertamenti pari ad euro 0,00 e riscossioni pari ad euro 9.942,81;
- *recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI*: accertamenti pari ad euro 0,00 e riscossioni pari ad euro 1.269,61;
- non risulta effettuata l'attività di recupero di altri tributi.

Per quanto concerne l'andamento della riscossione delle somme rimaste a residuo, si osservano le seguenti criticità:

- *Sanzioni per violazioni del Codice della strada*: le percentuali di riscossione sono pari a zero nelle annualità 2019, 2020 e 2021.
- *Fitti attivi e canoni patrimoniali*: le percentuali di riscossione sono basse in tutte le annualità del periodo considerato (0% nelle annualità 2018/2020 e 6,23% nel 2021).

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la Sezione ha chiesto di motivare le ragioni dell'esiguità delle riscossioni sopra rilevate e di illustrare le eventuali misure correttive adottate per migliorare l'attività di riscossione dell'Ente. Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti sulla contabilizzazione effettuata dall'Ente riguardo al recupero dell'evasione tributaria anche alla luce dei rilievi già formulati dalla scrivente Sezione sulla non corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile in materia formulate con deliberazione n. 355/2019/PRSE.

Con nota del 28 dicembre 2023, il Comune di San Pietro Viminario ha precisato quanto segue:

Recupero evasione IMU/TASI: si conferma che gli accertamenti risultano pari a euro 0,00. L'incassato pari a euro 9.310,99 e non euro 9.942,81 (nella tabella 2.1 sezione II "Dati contabili Entrate" del questionario sul rendiconto 2021 è presente un'errata trascrizione) si riferisce ad incassi relativi a residui accertamenti di anni precedenti.

Recupero evasione Tarsu/tari: si confermano gli incassi pari a euro 1.269,61 che corrispondono anche agli accertamenti (l'importo di euro 0 di accertamenti riportato nella tabella 2.1 del questionario sul rendiconto è un errore di trascrizione).

Si conferma che non risulta effettuata l'attività di recupero di altri tributi.

Per quanto concerne l'andamento della riscossione delle somme rimaste a residuo di cui alla tabella 2.2 Sez. II "Dati contabili Entrate":

Sanzioni per violazioni del Codice della strada: le percentuali di riscossione pari a zero nelle annualità 2019, 2020 2021 si riferiscono agli importi che nel 2019, 2020 e 2021 risultavano iscritti come residui, pari a euro 1.312,00. Si dà atto che tali somme risultano completamente incassate nell'esercizio 2023.

Fitti attivi e canoni patrimoniali: si confermano le basse percentuali di riscossione nelle annualità 2019, 2020, 2021 (2019: euro 0 su 34.460,00 di residui, 2020: euro 0 su 48.127,00 di residui, 2021: euro 3.000,00 su 48.127,00 di residui) dovute alle motivazioni espone in precedenza, ma si dà altresì atto che nel corso degli esercizi 2022 e 2023 le riscossioni risultano in aumento (2022: euro 17.000,00 su 45.127,00 di residui, 2023: fin ora sono stati incassati euro 13.000,00 su 28.127,00 di residui e si prosegue nell'attività di riscossione dei crediti a residui).

Si assicura che si presterà attenzione alla contabilizzazione riguardo al recupero dell'evasione tributaria, organizzandosi affinché l'ufficio tributi comunichi all'ufficio ragioneria gli importi degli accertamenti effettuati, al fine di effettuare le rilevazioni per competenza e non per cassa".

8. Contrattazione decentrata integrativa

Dalle informazioni fornite con il questionario sul rendiconto 2021, emerge che l'accordo decentrato non è stato sottoscritto entro il 31/12/2020.

Alla richiesta di fornire chiarimenti ed aggiornamenti al riguardo, è stato evidenziato che "L'ente ha sottoscritto in ritardo l'accordo decentrato integrativo. L'accordo è stato

definitivamente siglato in data 30/11/2022, una volta completato l'iter procedurale di accordo decentrato per la destinazione delle risorse. Si assicura l'impegno a procedere con maggior tempestività nello svolgimento delle procedure che portano alla sottoscrizione degli accordi decentrati integrativi".

Si ricorda, che, secondo la previsione normativa, ad avvenuta costituzione del Fondo e avviate le trattative sindacali "*... nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo ..."* Quindi, in caso di mancata sottoscrizione, l'Amministrazione dovrebbe, senza alcun esito, provvedere unilateralmente, seppur magari solo in via provvisoria, all'adozione dell'atto unilaterale ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. (cfr. del. n. 201/2019 Sez. controllo Veneto). Non è giustificabile in alcun modo e per nessuna ragione, la sottoscrizione di un contratto decentrato alla fine del secondo esercizio successivo a quello di riferimento.

Infine, si conferma quanto statuito con la precedente deliberazione di questa Sezione n. 201/2019 "*Solo nel caso in cui l'assegnazione degli obiettivi sia avvenuta entro l'anno, sarebbe tutt'al più possibile prevedere la corresponsione del trattamento accessorio in assenza di CCID, sempre che non sia stato demandato ad esso la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, dei criteri generali relativi al sistema di incentivazione e degli altri criteri di sistema relativi alle prestazioni lavorative. In questo senso, la stessa citata deliberazione n. FGV/29/2018/PAR, tuttavia, concludeva che "una risposta positiva al quesito (...) possa essere formulata solo ed esclusivamente qualora il contratto integrativo avesse un contenuto meramente e del tutto ricognitivo di decisioni e scelte già operate in sede amministrativa, in presenza dei presupposti su cui si fonda l'interpretazione (della seconda parte) del principio contabile qui esaminato ivi compresa l'allocazione vincolata delle risorse de quibus nel risultato di amministrazione, al cui regime esse rimarrebbero assoggettate anche ai fini di finanza pubblica", ove veniva nondimeno evidenziato che " ... quanto ora precisato non costituisce esplicitazione di un principio contabile, ma piuttosto applicazione della disciplina della contrattazione integrativa decentrata secondo le logiche di una sana gestione finanziaria" . Detta delibera invero non ha mancato di sottolineare che " ... è evidente che la soluzione testé ipotizzata è strettamente dipendente dal significato e dall'effettivo oggetto del contratto integrativo decentrato, che potrebbe anche avere contenuti diversi presso i vari enti. In altri termini, siffatta soluzione sarebbe praticabile solo qualora alla contrattazione integrativa decentrata non fosse rimessa la determinazione di quei presupposti essenziali alla cui esistenza è subordinato il trattamento economico di cui in questa sede si discute".*

Ne consegue, dunque, che un controllo sulla natura ricognitiva del contratto integrativo può essere effettuato solo a posteriori.”

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di San Pietro Viminario (PD):

- richiama l'Amministrazione comunale al puntuale corretto adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013;
- riscontra il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2021 e raccomanda per il futuro il rispetto dei termini normativamente previsti;
- rileva numerose incongruenze nei dati contenuti nella documentazione a disposizione della Sezione e richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei documenti contabili, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- richiama l'Ente alla corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità ed a monitorare costantemente l'adeguatezza del fondo, sia in sede previsionale che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità dei principi contabili vigenti;
- raccomanda la corretta gestione della cassa vincolata ed il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), del TUEL nonché dei principi contabili 10.1 e segg., di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011;
- richiama i singoli responsabili delle entrate ad effettuare con la massima attenzione e diligenza il riaccertamento ordinario dei residui;
- rileva una scarsa efficacia nel recupero dell'evasione tributaria e raccomanda all'Ente di adottare ogni misura utile ad implementare ulteriormente l'attività di riscossione delle entrate ed in particolare dei fitti attivi;
- rileva la non corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile relativamente alle risorse dalla lotta all'evasione tributaria accertate ed imputate nell'esercizio di competenza "per cassa" anziché in base alla scadenza/esigibilità;
- rileva che l'accordo decentrato integrativo è stato sottoscritto alla fine del secondo esercizio successivo a quello di riferimento, e dispone che l'Ente, per il futuro, completi l'iter procedurale finalizzato all'accordo decentrato entro i primi mesi dell'esercizio di riferimento.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco, e per suo tramite, al Consiglio comunale, al Segretario comunale e al Revisore dei conti del Comune di San Pietro Viminario (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 18 giugno 2024

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini